

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

P. zza Montrigu de Reos

Cap. 09078 - (ci. 078S/32000 - fax 078S/32666

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 9 del 12.05.2017 prot 1647 del 12.05.2017

OGGETTO: ORDINANZA: misure per la prevenzione incendi: pulizia di terreni, orti e giardini.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal **mese di giugno** al **mese di ottobre** quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;
- procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli lungo i confini con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali, vicinali, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo si affacci lungo le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali;

VISTI:

il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

la Legge 21/11/2000 n° 353 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*;

il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

il Titolo III del D.L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

l'art 255 del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 *"Norme in materia ambientale"*;

gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

lo Statuto Comunale;

La Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017 di approvazione delle Prescrizioni Regionali Antincendio con validità triennale 2017/2019

ORDINA

A tutti i proprietari e i conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano di ripulire, entro il 01 giugno 2017 da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi per evitare il pericolo d'incendio ed evitare che siano ricettacolo di immondizie, **salvo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio approvato con delibera G.R. 23/11 del 09.05.2017 alle quali si rimanda;**

A tutti i proprietari di terreni confinanti con il centro abitato e con strade aperte al pubblico transito, di potare, entro il **01 giugno 2017** rami e siepi al fine di contenerli all'interno delle loro proprietà, al fine di rendere le strade transitabili in tutta la loro larghezza, salvo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio;

A **tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare**, entro il **01 giugno 2017**, una idonea fascia parafulmineo intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere il bestiame, di larghezza non inferiore a **10 metri**; analogamente, anche i **proprietari e/o gli affittuari, conduttori, di terreni siti nelle aree urbane periferiche** provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di idonee fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a **5 metri**. **I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28 delle prescrizioni antincendi 2017**, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di **almeno 5 metri di larghezza**, lungo il perimetro confinante con il bosco;

I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori del centro abitato, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I predetti proprietari e gestori entro il **01 giugno 2017 hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi e rifornitori, fasce d'isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.**

Entro il 1° giugno 2017, nei seguenti complessi: condomini, comunioni private, insediamenti turistico-ricettivi, campeggi, ristoranti, agriturismi, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute Titolo V "Norme di sicurezza per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili" di cui alle prescrizioni antincendi approvate con deliberazione della giunta regionale n. 23/11 del 09.05.2017

I proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi cespugliati o alberati, nonché d'incolti, anche nel periodo dal **15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre, solo se muniti di apposita autorizzazione** rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti;

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/00, sanzione pecuniaria da **€50,00 a 500.00**.

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

INCARICA

la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Compagnia Barracellare ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori. Si dispone, inoltre, che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia sia trasmessa: All'Albo Pretorio - Sede, All'Ufficio di Polizia Municipale - Sede, Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Scatto di Montiferro, al Comando della Stazione Forestale- Cuglieri, alla Compagnia Barracellare del Comune di Scarto di Montiferro.

Scano di Montiferro

IL SINDACO
dr. Antonio Flore

